

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 00240/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 240 del 2024, proposto da

Lavanderia Industriale Himera S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Scimeca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Siciliana Assessorato Regionale Alle Attività Produttive, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domicilio digitale come da PEC da Registri Giustizia e domicilio fisico reale in Palermo, via Mariano Stabile 182;

Infocamere Scpa, non costituito in giudizio;

nei confronti

Bosco S.r.l., non costituito in giudizio;

San Pietro Servizi S.r.l. in persona del Legale Rappresentante *Pro Tempore* Dott. Marco De Pasquale con Sede A Milazzo (Me), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgia Pruiti Ciarello, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previsa sospensione,

del DDG 2889/7S del 14.12.2023 dell'Assessorato Attività Produttive della Regione Siciliana, pubblicato sul sito istituzionale in data 14/12/23 - non notificato - che ha approvato la graduatoria definitiva dei soggetti finanziati ai sensi dell'art. 10 dell'Avviso Pubblico denominato “BONUS ENERGIA SICILIA - Aiuti alle imprese per i maggiori costi legati alla crisi energetica” (PRATT34537) approvato con DDG n. 2615/7S del 30/12/2022 così come modificato ed integrato dai DDG n. 166/7S del 09/02/2023, n. 221/7S del 24/02/2023, n. 330/7S del 13/03/2023, n. 559/7S del 11/04/2023, n. 760/7S dell'11/05/2023 e n. 844/7S del 26/05/2023;

Allegato 1: Elenco n. 2626 istanze ammesse a finanziamento;

Allegato 2: Elenco n. 130 istanze sottoposte a soccorso istruttorio;

Allegato 3: Elenco n. 386 istanze non ammesse a finanziamento sulla base della dotazione finanziaria disponibile;

Allegato 4: Elenco n. 35 istanze non ammesse a finanziamento, sottoposte a soccorso istruttorio e quindi sospese;

Allegato 5: Elenco n. 307 istanze escluse;

ove occorra, del DDG n. 1092 del 30 giugno 2023, dell'Assessorato Attività Produttive della Regione Siciliana;

ove occorra, del DDG n. 2615/7S del 30 dicembre 2022, dell'Assessorato Attività Produttive della Regione Siciliana;

ove occorra, della PEC del 30/06/2023 di InfoCamere ScpA, non conosciuta;

ove occorra, della Nota prot. n. 51247 del 12/12/2023 di InfoCamere ScpA, non conosciuta ;

ove occorra, della Nota prot. n. 51280 del 13/12/2023 di InfoCamere ScpA non conosciuta ;

ove occorra di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché

non notificato né conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato per l'Amministrazione regionale e della ditta San Pietro Servizi S.r.l. in persona del Legale Rappresentante *Pro Tempore*;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2024 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che parte ricorrente insorge avverso il provvedimento di cui al DDG 2889/7S del 14.12.2023 dell'Assessorato Attività Produttive della Regione Siciliana, pubblicato sul sito istituzionale in data 14/12/23 – non notificato - che ha approvato la graduatoria definitiva dei soggetti finanziati, relativi allegati ed ulteriori atti prodromici in epigrafe indicati;

Considerato che, segnatamente, parte ricorrente si duole dell'illegittimità del punteggio assegnato in sede di predisposizione della graduatoria definitiva, con inserimento dell'istanza presentata nell'allegato 3 al DDG 2889 contenente l'elenco imprese non ammesse a finanziamento sulla base della dotazione finanziaria, risultato ampiamente decurtato rispetto a quello riconosciuto (giusto D.D.G. n. 1092/7S del 30.06.2023) nella prima fase del procedimento di che trattasi;

Considerato che l'Avvocatura distrettuale dello Stato, con memoria del 21 marzo 2024, richiamando la nota informativa dell'Amministrazione, ha rappresentato: a) che le “...*modifiche di punteggio e, conseguentemente, della posizione in graduatoria dell'impresa ricorrente deriva, infatti, dai controlli effettuati da Infocamere sulla documentazione caricata a sistema dalla stessa impresa rispetto a quanto autodichiarato in sede di domanda di agevolazione*”; b) che “...*il resistente Assessorato, con nota prot. 11474 del 18/03/2024, ha richiesto al Dipartimento dell'Economia l'istituzione del capitolo di entrata finalizzato all'attuazione dell'Azione Bonus Energia del PO Fesr 2014-2020 per complessivi € 11.545.230,75*

e, contestualmente, al Dipartimento della Programmazione di procedere all'accertamento in entrata della stessa somma. Successivamente, in esito all'iscrizione delle somme sul capitolo richiesto, l'Assessorato procederà a richiedere l'iscrizione delle somme sul correlato capitolo di spesa. A questo punto, in coerenza con le disposizioni impartite dal Dipartimento della Programmazione, l'Amministrazione procederà all'erogazione delle somme agli aventi diritto a valere sulle risorse del PO FESR 2014-2020 (Asse 12 SAFE), fermo restando l'esito positivo dei controlli previsti. Sul punto, si segnala ulteriormente, come rappresentato dall'Assessorato, che le nuove risorse finanziarie per cui è stata chiesta l'istituzione del capitolo, sono state quantificate per dare copertura finanziaria a tutte le imprese ricomprese nell'Allegato 3 in possesso dei requisiti”;

Ritenuto che le deduzioni dell'Avvocatura e la relativa nota informativa, ad un primo sommario esame, non risultano esaustive a chiarire le concrete modalità con cui, al netto del non contestato criterio di calcolo previsto nella *lex specialis*, l'Amministrazione è pervenuta alla quantificazione definitiva del punteggio assegnabile al ricorrente, in peius rispetto a quanto avvenuta nella prima fase del procedimento;

Ritenuto necessario, al fine del decidere, acquisire documentati e dettagliati chiarimenti sul punto in premessa mediante una dettagliata relazione illustrativa, corredata da idonea produzione documentale, comprensiva della specifica scheda di valutazione dell'istanza presentata dalla parte interessata e di ogni ulteriore documento idoneo a chiarire le modalità concrete di calcolo dello stesso punteggio e dei documenti probatori utilizzati al fine del medesimo calcolo;

Ritenuto che al predetto adempimento l'Amministrazione dovrà procedere, mediante deposito telematico secondo la procedura del P.A.T., nel termine che appare congruo fissare in giorni trenta dalla comunicazione in via amministrativa dell'odierna ordinanza;

Considerato che appare altresì necessario integrare il contraddittorio nei confronti

di tutti i soggetti potenzialmente pregiudicati da un eventuale accoglimento;

Ritenuto, pertanto, necessario ordinare alla ricorrente d'integrare il contraddittorio entro 20 giorni dalla notifica della presente ordinanza;

Ritenuto, opportuno, per economia processuale, autorizzare la parte ricorrente a integrare il contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami del ricorso, disponendo, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a., il quale richiama l'art. 151 c.p.c., che la stessa avvenga mediante pubblicazione, per 30 giorni, sul sito dell'Assessorato Attività Produttive della Regione Siciliana, da effettuarsi entro 20 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente: a) copia di quest'ultima e di un sunto del ricorso; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi in posizione utile o non utile; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra informazione utile;

Ritenuto di assegnare un termine per il deposito della relativa documentazione di 30 giorni dal perfezionamento della procedura notificatoria;

Ritenuto di richiamare l'attenzione della parte ricorrente sul combinato disposto dell'art. 49, comma 3, e 35, comma 1, lettera c), secondo il quale, se l'atto di integrazione del contraddittorio non è notificato nei termini assegnati e successivamente depositato, il giudice dichiara il ricorso improcedibile;

Ritenuto di dover fissare per l'ulteriore proseguo la Camera di Consiglio del 10 luglio 2024;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta) dispone gli incumbenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione, nonché l'integrazione del contraddittorio secondo i termini e le modalità sopra indicate.

Fissa per l'ulteriore trattazione la Camera di Consiglio del 10 luglio 2024, ore di rito.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2024 con l'intervento dei magistrati:

Stefano Tenca, Presidente

Roberto Valenti, Consigliere, Estensore

Viola Montanari, Referendario

L'ESTENSORE

Roberto Valenti

IL PRESIDENTE

Stefano Tenca

IL SEGRETARIO